



## COMUNE DI MONFALCONE

Decorato al V. M.

Ordinanza n.....1.....dd...05.01.2021

### IL SINDACO

**Oggetto: Biosicurezza e misure di riduzione del rischio nei confronti dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità**

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'O.M. 26.8.2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con l'Ordinanza 10 dicembre 2019 Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

Visto il D.M. 25.6.2010 recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale";

Visto il dispositivo del Ministero della Salute prot. n. 0002487-04/02/2020-DGSAF-MDS-P del 04/02/2020;

"Influenza aviaria zone A e B. Modifica Allegato II nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019";

Vista il dispositivo del Ministero della Salute prot. n. I.1.a.e/2020/3 dd. 02/10/2020 "Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Russia e Kazakistan. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale";

Considerato che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria;

Considerato che il territorio regionale situato tra la costa e il tracciato dell'Autostrada A4 fa parte delle zone ad alto rischio A, come dettagliatamente indicato nella succitata nota del Ministero della Salute prot. n. 0002487-04/02/2020-DGSAF-MDS-P del 04/02/2020, "Influenza aviaria zone A e B. Modifica Allegato II nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019";

Ritenuto pertanto opportuno adottare misure di biosicurezza volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l'avifauna selvatica e il pollame domestico;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 13;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Vista la Legge regionale 13.07.1981, n. 43;

Su proposta della Direzione della Struttura Complessa di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di cui alla nota n. 62196/A dd. 30/12/2020

## **ORDINA**

1) deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018 e s.m.i., la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza in grado di ridurre al massimo il contatto diretto e indiretto con i volatili selvatici, ed in particolare di misure relative a:

- Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, con particolare riferimento a tutto quello che viene introdotto all'interno dei locali in cui sono presenti gli animali;
- Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- Stoccaggio e smaltimento della pollina;
- Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
- Nel caso l'allevamento utilizzi acque di superficie per l'abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate;
- I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda.

2) Tutti i casi sospetti di influenza aviaria devono essere precocemente rilevati e segnalati alle autorità sanitarie competenti, facendo riferimento in particolare a:

- aumento della mortalità;
- cali di produzione;
- variazioni nel consumo di acqua e mangime.

3) il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata, previo accordo con i Servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria, ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

## **AVVISA**

1. Che la presente ordinanza resta in vigore per il tempo necessario tenuto conto della situazione epidemiologica, e delle relative comunicazioni del Ministero della Salute in aggiornamento al Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 8246 del 30.3.2017.


2. Che l'inadempienza alla presente ordinanza è perseguita verrà perseguita ai sensi dell'articolo 650 C.P.

### DISPONE

1. Che i competenti Uffici comunali, l'Ufficio ambiente e la Polizia Locale, assicurino l'adeguata applicazione delle misure disposte, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione S.C. sanità Animale presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per quanto di competenza in materia di igiene e sanità;
2. Che il presente provvedimento sia affisso all'ALBO del Comune per almeno 60 (sessanta) giorni e comunque fino al termine di cui al punto 1 del sopra citato avviso ed acquisito agli atti dell'Ufficio problematiche di inquinamento ambientali;
3. Che venga data la più ampia divulgazione anche attraverso il sito istituzionale;
4. Che l'adozione del presente atto venga comunicata a: - ASUGI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – 34128 Trieste;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di gg. 60 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

- IL SINDACO -  
- Anna Maria Cisint -



Il presente provvedimento viene:

- depositato in originale presso la Segreteria Ufficio copie
- affisso all'Albo Pretorio del Comune
- inviato in copia a:
  - Polizia Municipale
  - Ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone
  - ASUGI - Dipartimento di Prevenzione – S.C. Sanità Animale via Vittorio Veneto n.174, GORIZIA

Il Dirigente dell'U.O. Ambiente: ing. Enrico ENGLARO  
Data: 4/01/2021 Firma: 